

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) D'ANGELO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SPENNACCHIO

Nella seduta del 23/09/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente ha chiesto il rimborso della somma di €. 5.552,79, oltre interessi legali, quali oneri non goduti a seguito di anticipata estinzione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e di un ulteriore contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento. La ricorrente contraeva, infatti, con l'intermediario resistente, i seguenti finanziamenti:

- Cessione del quinto, sottoscritta a maggio 2007, con rata mensile di €. 239,00, durata 120 mesi, estinta ad ottobre 2011, dopo 53 rate pagate;
- Delegazione di pagamento, sottoscritta a luglio 2007, con rata mensile di €. 180,00, durata 72 mesi, estinta a luglio 2009, dopo 24 rate pagate.

In data 31 luglio 2013 parte ricorrente presentava reclamo all'intermediario per il rimborso dei costi ricorrenti non ristornati a seguito dell'estinzione anticipata. L'intermediario riscontrava la missiva affermando di aver effettuato i conteggi nel rispetto delle pattuizioni contrattuali liberamente accettate dalla ricorrente ed invitando questa a rivolgersi alla compagnia assicurativa per le richieste di rimborso dei premi assicurativi.

Nel merito, parte ricorrente ha richiamato a sostegno della propria istanza la norma di cui all'art. 125-*sexies* TUB, nonché la comunicazione del 10 novembre 2009 della Banca



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

d'Italia e l'Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008. Ha richiamato, inoltre, il costante orientamento dei Collegi ABF.

Nel caso di specie i costi pagati dalla ricorrente sono stati così indicati:

a) *Cessione del quinto*

- Commissioni bancarie €. 869,00
- Commissioni intermediario finanziario €. 2.151,00
- Commissioni all'Agente, al mediatore o ad altro intermediario finanziario €. 2.151,00
- Costi assicurativi €. 1.398,56

b) *Delegazione di pagamento*

- Commissioni di gestione €. 894,24
- Commissioni all'Agente, al mediatore creditizio o ad altro intermediario finanziario €. 1.360,80
- Costi assicurativi €. 572,17

In applicazione del criterio di calcolo proporzionale ed in considerazione del fatto che l'estinzione è avvenuta dopo 53 rate pagate per la cessione del quinto e 24 per la delegazione di pagamento, le somme richieste dalla parte ricorrente sono state quantificate nei seguenti importi:

a) *Cessione del quinto*

- €. 485,19 per commissioni bancarie;
- €. 1.200,97 per commissioni intermediario finanziario;
- €. 1.200,97 per commissioni all'Agente, al mediatore o ad altro intermediario finanziario;
- €. 780,86 per oneri assicurativi;

b) *Delegazione di pagamento*

- €. 596,16 per commissioni di gestione;
- €. 907,20 per commissioni all'Agente, al mediatore o ad altro intermediario finanziario;
- €. 381,44 per oneri assicurativi.

La ricorrente non ha documentato l'estinzione dei finanziamenti.

L'intermediario ha eccepito che, relativamente al contratto di cessione del quinto dello stipendio, esso non è stato parte del rapporto, ma solo procuratore di altro istituto bancario, riconoscendo, peraltro, di aver provveduto all'elaborazione del conteggio al fine della sua estinzione. Alla luce di quanto esposto, ha chiesto che il Collegio dichiari il ricorso "*non procedibile in parte qua e comunque non accoglibile e, in ogni caso, ne disponga il rigetto*".

DIRITTO

La controversia attiene alla questione dei rimborsi riguardanti i costi non ancora maturati, per effetto dell'estinzione anticipata di due finanziamenti contratti dalla ricorrente con l'intermediario resistente, relativamente ad uno dei quali l'intermediario rivestiva la qualifica di mandatario di un istituto bancario. L'intermediario ha inviato le controdeduzioni, seppure ben oltre il termine di scadenza previsto.

La ricorrente ha allegato i contratti di finanziamento, ma non i conti di anticipata estinzione. La ricorrente, inoltre, non ha prodotto alcuna evidenza documentale attestante l'effettiva intervenuta estinzione dei finanziamenti, ma la circostanza è sostanzialmente riconosciuta dall'intermediario.

In particolare, nel riscontro al reclamo l'intermediario ha confermato l'avvenuta estinzione dei finanziamenti, contestando le pretese di controparte e rivendicando di aver elaborato i conteggi nel rispetto delle pattuizioni contrattuali, liberamente accettate dalla ricorrente e, quindi, in maniera difforme rispetto al criterio proporzionale del *pro rata temporis*.



Ancorché la ricorrente non abbia prodotto copia dei conteggi estintivi dei due contratti di finanziamento, in assenza di ogni controdeduzione specifica da parte dell'intermediario resistente, non può che confermarsi la ricostruzione presentata dalla ricorrente.

Ne segue che, dovendosi ritenere assolto, da parte della ricorrente, l'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa avanzata, il ricorso deve trovare accoglimento. Nel merito il ricorso appare, infatti, fondato, essendo ben documentati sia la natura estremamente eterogenea delle attività cui si riferiscono le commissioni applicate, tanto da non consentire in alcun modo di distinguere quali quote di tali oneri siano imputabili ad attività c.d. *up-front* e quali ad attività *recurring*, sia l'inadempimento dell'intermediario all'obbligo di rimborsare gli oneri non goduti, secondo il criterio proporzionale *pro rata temporis*.

Quanto alle quote da rimborsare, infatti, i contratti prevedono che "*in caso di anticipata estinzione del prestito anche per rinnovo, i costi indicati alle lettere B), C), D), E) e F) non saranno rimborsati trattandosi di costi ed oneri corrisposti anche a terzi ed in unica soluzione e non recuperabili dalla cessionaria*". Nei contratti allegati non risulta, tuttavia, alcuna descrizione relativa alle voci di spesa sostenute dalla ricorrente, idonea a distinguere quelle il cui espletamento può ritenersi esaurito nella fase prodromica alla stipula dei contratti stessi e quelle che, invece, attengono ad attività da compiersi lungo tutto l'arco del rapporto.

Si evidenzia che nel contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio le commissioni intermediario finanziario e le commissioni all'agente ammontano entrambe ad €. 2.151,00, pari ciascuna al 7,5% del finanziato, mentre nella delegazione di pagamento le commissioni all'agente ammontano ad €. 1.360,80, corrispondenti al 10,5% del finanziato. Ne consegue necessariamente la conclusione della fondatezza dell'istanza formulata dalla ricorrente, nei limiti seguenti.

I conteggi elaborati dalla ricorrente appaiono pienamente conformi al criterio *pro rata temporis* applicato usualmente dal Collegio. La ricorrente, tuttavia, oltre alla somma di €. 5.552,79, domanda la corresponsione degli interessi legali sulla somma ritenuta da rimborsare, da calcolarsi a partire dal giorno dell'estinzione anticipata del finanziamento.

Il Collegio precisa, al riguardo, che gli interessi possono essere riconosciuti solo a partire dalla data del reclamo. Dispone, pertanto, che l'intermediario resistente corrisponda alla ricorrente la somma di €. 5.552,79, maggiorata degli interessi al tasso legale a far data dal reclamo fino al soddisfo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 5.552,79 oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA